



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1211

Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i soggetti detentori di armi o in possesso del
porto d'armi

Indice

1. DDL S. 1211 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1211	4

1. DDL S. 1211 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1211
XVIII Legislatura

Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi

Iter

2 luglio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1211

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Mattia Crucioi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#))

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 27 luglio 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

PORTO D' ARMI , ALBI ELENCHI E REGISTRI

Articoli

MALATI MENTALI (Artt.1, 2), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), PENE PECUNIARIE (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 2 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1211

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CRUCIOLI** e **FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2019

Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi

Onorevoli Senatori. - Il seguente disegno di legge ha come scopo l'istituzione di una banca dati informatizzata con l'obiettivo di segnalare e, conseguentemente, impedire il porto o la detenzione di armi da fuoco da parte di soggetti a cui sopraggiungano condizioni di disturbo mentale o della personalità, tali da mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità.

Con questo disegno di legge si vuole limitare la concreta possibilità che persone innocenti siano vittime di incidenti, spesso mortali, causati da soggetti che, a seguito di traumi psicologici, gravi stress o abuso di sostanze stupefacenti, si ritrovino ad utilizzare impropriamente le armi detenute in custodia. Condividere le informazioni riguardanti i soggetti detentori di armi e delle loro eventuali patologie riscontrate risulta di fondamentale importanza per scongiurare tragedie insensate. La condivisione delle informazioni sui soggetti detentori, la cui *privacy* deve essere garantita nella maniera più accurata, deve avvenire esclusivamente tra le autorità di pubblica sicurezza e il personale medico. Ad oggi è tutto demandato all'iniziativa dei singoli operatori sanitari che, senza poter accedere ad un'anagrafe informatizzata, devono informarsi con molta difficoltà se i propri pazienti detengono armi da fuoco o meno.

L'intento del disegno di legge non è impedire il porto o la detenzione di armi ma solo facilitare i controlli e, nel caso, la conseguente revoca delle autorizzazioni.

In conclusione, con questa iniziativa di legge, mediante un minimo investimento, è possibile apportare un'evoluzione significativa alla normativa favorendo la sicurezza sociale e psicologica dei cittadini. Conseguentemente a questa premessa il primo articolo prevede di estendere i disturbi psico-patologici, oltre alle malattie mentali, tra le condizioni che possono impedire l'autorizzazione a detenere in custodia un'arma da fuoco.

Il secondo articolo istituisce una banca dati informatizzata dei detentori di armi con relative documentazioni, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e sulla base dei dati trasmessi dalle questure e dalle prefetture.

La costituzione e l'aggiornamento di tale strumento è demandata al Ministro dell'interno che dovrà istituire la banca dati informatizzata, attingendo dai dati in possesso dei suoi organi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le aziende sanitarie locali, recepite le segnalazioni dal personale medico-sanitario, avranno accesso alla banca dati tramite una figura responsabile incaricata e avranno l'obbligo di segnalare eventuali riscontri negativi del profilo psico-comportamentale dei pazienti entro quarantotto ore alle autorità di pubblica sicurezza.

Le Forze dell'ordine dovranno procedere immediatamente al sequestro amministrativo delle armi in possesso dei soggetti individuati.

L'articolo 3 introduce le norme sanzionatorie rispetto ai contravvenenti dell'articolo 2 e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: « malattie mentali » sono inserite le seguenti: « o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, ».

Art. 2.

(Istituzione della banca dati centrale informatizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo incaricato.

4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.

5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al comma 1 quali possessori di armi.

6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

